



del 25/05/2020

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti

Loro sedi

DECRETO RILANCIO N. 34/2020 – PRINCIPALI NOVITA'

Gentile cliente,

vi invitiamo alla lettura della circolare di Studio nella quale sono state descritte le principali ed importanti novità introdotte dal Decreto Rilancio. Al momento mancano ancora le linee guida per molti dei contributi introdotti (tra cui quello a fondo perduto per esempio) e dei crediti d'imposta. Sarà nostra cura avvisarvi non appena saranno pubblicate le istruzioni operative.

Indice:

Art.	Argomento
24	Taglio IRAP
25	Contributo a fondo perduto
28	Credito d'imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo
30	Riduzione delle bollette
68	Cassa Integrazione per COVID-19

Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902

Via S. Stefano 2 - 27038 ROBBIO (PV) – Tel. 0384-672718

Via Mede, 8 27020 SARTIRANA (PV) – Tel. 0384-92901

72	Bonus baby-sitter
82	Reddito di emergenza
84 e 85	Bonus per lavoratori danneggiati dall'emergenza COVID-19 (Aprile e maggio)
98	Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
103	Emersione del lavoro irregolare
119	Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
120	Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
121	Cessione crediti risp.energetico/ristru. Ecc
122	Cessione crediti bonus botteghe, sanificazione e adeguamento amb. Di lavoro
124	Mascherine e dispositivi esenti iva
125	Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione
137	Proroga della rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
140	Proroga termini di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
141	Proroga lotteria dei corrispettivi
126	Il calendario delle scadenze fiscali dopo il Decreto Rilancio - proroga versamenti al 16/09/2020
127	Il calendario delle scadenze fiscali dopo il Decreto Rilancio - proroga riscossione al 16/09/2020
144	Il calendario delle scadenze fiscali dopo il Decreto Rilancio - proroga avvisi bonari
149	Il calendario delle scadenze fiscali dopo il Decreto Rilancio - proroga versam. Accertam. al 31/05/2020
154	Il calendario delle scadenze fiscali dopo il Decreto Rilancio - proroga rottamazioni
156	Anticipazione 5 per mille
186	Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari
189	Bonus una tantum edicole
216	Disposizioni in tema di impianti sportivi
217	Costituzione di un fondo per il rilancio del sistema sportivo
229	Misure per incentivare la mobilità sostenibile

Taglio IRAP

L'articolo 24 del Decreto Rilancio n.34/2020 ha disposto che:

- - non sarà dovuto il saldo dell'Irap per l'anno d'imposta 2019;
- - non sarà dovuto il primo acconto dell'Irap per l'anno d'imposta 2020.

Si tratta sostanzialmente dei due pagamenti previsti per la prossima scadenza di giugno 2020. Resta dovuto il secondo acconto dell'Irap per l'anno d'imposta 2020 in scadenza il 30/11/2020.

Contributo a fondo perduto

L'art. 25 del Decreto Rilancio n.34/2020 ha preveisto il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** a favore dei **soggetti esercenti attività:**

- **d'impresa**
- **di lavoro autonomo**
- **di reddito agrario,**

titolari di partita IVA, con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019** e con un ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Sono esclusi:

- i soggetti che hanno **cessato l'attività** alla data di presentazione dell'istanza,
- e i **contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità** professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Indennità lavoratori dello spettacolo,
- **lavoratori dipendenti** e i **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

I soggetti ammessi al contributo, per poterne usufruire devono verificare le seguenti condizioni:

- **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta **2019**
- ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**.

Il contributo spetta, **indipendentemente dal requisito del calo del fatturato**, ai soggetti che hanno iniziato l'attività **a partire dal 1° gennaio 2019** e ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, **hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti** dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse chiuse prima del lockdown).

L'ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato **applicando una percentuale alla differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di aprile 2020** e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di aprile 2019**, pari al:

- **20%** per i soggetti **con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta 2019;
- **15%** per i soggetti con **ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro** nel periodo d'imposta 2019;
- **10%** per i soggetti con **ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019.

L'ammontare dell'indennizzo avrà comunque un tetto minimo, sarà difatti riconosciuto per un importo non inferiore a **1.000 euro** per le **persone fisiche** e a **2.000 euro** per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902
Via S. Stefano 2 - 27038 ROBBIO (PV) – Tel. 0384-672718
Via Mede, 8 27020 SARTIRANA (PV) – Tel. 0384-92901

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, **un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti, **entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione** della stessa, che verrà definita con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Credito d'imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo

L'articolo 28 del Decreto Rilancio n.34/2020 ha introdotto un **credito d'imposta per i canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento di determinate attività, **non cumulabile col credito d'imposta per botteghe e negozi** del precedente Decreto Cura Italia (Art. 65).

Il credito d'imposta è riservato ai soggetti che nel periodo d'imposta precedente hanno avuto **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi**.

Per i soggetti locatari esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla riduzione di fatturato nel mese di riferimento di **almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente**.

Per "**immobili ad uso non abitativo**" si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali. **E' valido anche per le SSD e le ASD.**

Il credito d'imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del quale l'immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:

- in caso di **contratti di locazione, leasing e concessione di immobili** spetta un credito d'imposta pari al **60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020**;
- in caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, spetta un credito d'imposta pari al **30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020**.

Riduzione delle bollette

L'Art. 30 del Decreto Rilancio n.34/2020 prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici - con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" - per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, nel limite massimo di 600 milioni di euro per il 2020.

Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902

Via S. Stefano 2 - 27038 ROBBIO (PV) – Tel. 0384-672718

Via Mede, 8 27020 SARTIRANA (PV) – Tel. 0384-92901

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare per tale periodo, nel rispetto di specifici criteri.

Cassa Integrazione per COVID-19

L'articolo 68 del Decreto Rilancio n.34/2020 **aggiunge cinque settimane di Cassa integrazione per COVID-19** nel periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020, rispetto alle nove già previste dal “Cura Italia” che dovranno essere interamente fruite per poter accedere alla proroga.

Viene altresì introdotto un ulteriore periodo di quattro settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Per le sole imprese dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e cinema, le quattro settimane potranno decorrere anche da periodi antecedenti il 1° settembre.

Potranno accedere alla **proroga di quattro settimane** soltanto le imprese che abbiano esaurito i periodi di Cassa previsti dal 23 febbraio al 31 agosto (quattordici settimane).

L'ampliamento degli ammortizzatori sociali si applica ai seguenti trattamenti speciali per COVID-19:

- Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
- Assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS);
- Imprese già in Cassa integrazione straordinaria entrate in CIGO per COVID-19;
- Imprese in Cassa integrazione in deroga.

A seguito delle critiche all'INPS per i ritardi nel pagamento delle prime domande di Cassa integrazione, in particolar modo quelle di CIG in deroga, il **Decreto “Rilancio” introduce una corsia “veloce”** per le imprese che beneficiano degli ammortizzatori sociali con pagamento diretto da parte dell'Istituto.

L'articolo 71 dispone infatti l'invio direttamente all'INPS delle domande di CIG in deroga per periodi ulteriori rispetto alle nove settimane previste dal “Cura Italia”, anziché inoltrare le richieste alle singole regioni o province autonome. La trasmissione delle domande di Cassa dovrà avvenire entro quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione di orario.

Entro quindici giorni dalla richiesta, l'INPS erogherà un anticipo della CIG pari al 40% delle ore autorizzate per l'intero periodo.

Il cerchio si chiude con l'azienda che invia entro trenta giorni dall'anticipazione i dati necessari per il pagamento del saldo della CIG.

Il meccanismo appena descritto si applicherà non solo alla Cassa in deroga ma a tutti gli ammortizzatori per COVID-19 a pagamento diretto dell'INPS. Ci riferiamo in particolare a CIGO e assegno ordinario erogato dal FIS per i quali il nuovo meccanismo si applicherà a partire dal trentesimo giorno successivo l'entrata in vigore del Decreto.

Bonus baby-sitter

L'articolo 72 del Decreto Rilancio n.34/2020 eleva a 1.200 euro (rispetto ai precedenti 600 euro) il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting disciplinato dal "Cura Italia".

La misura, alternativa al congedo straordinario, è prevista in favore dei **genitori di figli fino a sedici anni di età** che siano:

- Dipendenti privati;
- Dipendenti pubblici, limitatamente al personale del comparto sanitario, sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnato nell'emergenza COVID-19;
- Autonomi iscritti all'INPS o alle Casse di previdenza;
- Iscritti alla Gestione separata.

Per i dipendenti pubblici il contributo è previsto in misura pari a 2.000 euro rispetto ai precedenti 1.000.

Al pari del congedo il bonus non spetta se l'altro genitore è disoccupato, destinatario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore.

La norma è **immediatamente applicabile**, posto che è già attiva sul portale dell'Istituto la piattaforma per l'inoltro delle domande.

In alternativa all'utilizzo per l'acquisto di servizi di baby-sitting, il bonus è spendibile per l'iscrizione a:

- Centri estivi;
- Servizi integrativi per l'infanzia;
- Servizi socio-educativi territoriali;
- Centri con funzione educativa e ricreativa;
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Reddito di emergenza

Una novità del Decreto "Rilancio" è l'introduzione di un "Reddito di emergenza" (REM) per i nuclei familiari in condizioni di **necessità economica a causa della crisi derivante dall'emergenza COVID-19**.

Previsto dall'articolo 82 del Decreto Rilancio n.34/2020, il Reddito spetterà in due rate ciascuna di importo pari a 400 euro incrementati in base ad una scala di equivalenza fino ad un massimo di 800 euro mensili, elevati a 840 per i nuclei con disabili gravi o non autosufficienti.

Avranno diritto al REM i soggetti:

- Risiedenti in Italia (limitatamente al richiedente);

Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902
Via S. Stefano 2 - 27038 ROBBIO (PV) – Tel. 0384-672718
Via Mede, 8 27020 SARTIRANA (PV) – Tel. 0384-92901

- Con un reddito familiare non superiore ad euro 400 mensili, elevato in ragione del numero dei componenti il nucleo fino ad un massimo di 800 euro mensili (840 se sono presenti soggetti con handicap grave o non autosufficienti);
- Patrimonio mobiliare non superiore al limite di 10 mila euro nel 2019, elevato in misura pari a 5 mila euro per ogni familiare successivo al primo fino ad un massimo di 20 mila euro;
- ISEE non superiore a 15 mila euro.

Per poter **ottenere il REM si dovrà attendere la predisposizione da parte dell'INPS della piattaforma dedicata**. Il Decreto fissa a fine giugno il termine per l'invio delle domande.

Bonus per lavoratori danneggiati dall'emergenza COVID-19 - Art. 84 – 85 Indennità aprile - maggio

Il Governo mette a disposizione le coperture ritenute necessarie anche per i mesi di aprile e maggio, per i quali, tuttavia, cambiano alcuni aspetti.

Mille euro per il mese di maggio – Per i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 19 maggio 2020, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre marzo/aprile 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre marzo/aprile 2019 e per i lavoratori co.co.co che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità riconosciuta per il mese di maggio è innalzata a euro 1.000.

Il medesimo bonus di 1.000 euro per il mese di maggio è riconosciuto ai lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione, impiegati nel settore turismo e negli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020.

Con riferimento alla verifica del requisito di riduzione del 33%, la norma richiede che la determinazione del reddito sia effettuata secondo il "principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Indennità per il mese di aprile - Ferma a 600 euro l'indennità per il mese di aprile per:

- liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS;
- lavoratori titolari di rapporti di co.co.co attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO;
- lavoratori stagionali e in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo che non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente né di redditi da pensione alla data del 19 maggio 2020, con almeno 7 giornate contributive 2019 e con redditi fino a 35.000 euro;
- altri lavoratori stagionali, intermittenti e privi di partita IVA.

Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902

Via S. Stefano 2 - 27038 ROBBIO (PV) – Tel. 0384-672718

Via Mede, 8 27020 SARTIRANA (PV) – Tel. 0384-92901

Per questi ultimi, la cui indennità per il mese di marzo era stata riconosciuta solo a seguito del Decreto Interministeriale n. 10 del 04/05/2020 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la misura di 600 euro è prevista anche per l'indennità del mese di maggio.

Anche per i lavoratori dello spettacolo, la misura di 600 euro troverà applicazione anche per il mese di maggio.

Riduzione delle indennità a 500 euro per lavoratori agricoli e domestici - Per quanto riguarda i lavoratori agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che abbiano già beneficiato dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo, il bonus spettante per il mese di aprile è fissato in misura pari a 500 euro. L'articolo art. 85, inoltre, prevede che la medesima indennità spetti per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che non siano conviventi con il datore di lavoro.

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

L'Art. 98 del Decreto Rilancio n.34/2020 conferma per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600 euro prevista per marzo 2020 da DL Cura Italia in favore dei lavoratori del mondo dello sport già attivi alla data del 23 Febbraio 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza né è cumulabile con altre prestazioni.

La somma è erogata da società Sport Salute S.p. a senza necessità di ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2020.

Emersione del lavoro irregolare

L'articolo 103 del Decreto Rilancio n.34/2020 ha introdotto strumenti finalizzati a “garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari.

Sono stati previsti due canali per attuare la regolarizzazione.

Il primo canale prevede che i datori di lavoro possano regolarizzare i lavoratori attualmente irregolari. Nel caso di migranti irregolari, questi riceveranno automaticamente un permesso di soggiorno.

Il secondo canale prevede – per i migranti irregolari che già avevano lavorato nei settori interessati ma hanno perso il lavoro – un permesso temporaneo di sei mesi per cercare un nuovo impiego nei settori concordati.

**Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902
Via S. Stefano 2 - 27038 ROBBIO (PV) – Tel. 0384-672718
Via Mede, 8 27020 SARTIRANA (PV) – Tel. 0384-92901**

In altre parole, quella che è stata annunciata come una sanatoria per i lavoratori irregolari soprattutto stranieri (ma non solo), è in verità una sanatoria anche per i datori di lavoro che utilizzano manodopera irregolare.

La normativa si rivolge sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori irregolari.

In forza del comma primo i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di un titolo di soggiorno ex art. 9 Decreto Legislativo n 286 del 1998, **possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri.**

Allo stesso modo, invece, il comma secondo prevede che **i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio italiano della durata di 6 mesi.** Tale termine inizia a decorrere dalla presentazione dell'istanza.

Le istanze suddette possono essere presentate previo pagamento di un contributo forfettario di euro 500 da parte del datore di lavoro per ciascun lavoratore che si intende far emergere, mentre di euro 130 per le ipotesi di cui al comma secondo.

Come già detto in precedenza, i casi contemplati dalla normativa in commento sono limitati ai settori espressamente indicati ovvero agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Per quanto riguarda i datori di lavoro si prevede che l'istanza debba contenere anche l'indicazione della durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta (comma 4).

Le istanze devono possono essere presentate ai sensi del comma 5:

- all'INPS nel caso di lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- allo Sportello Unico per l'immigrazione, nel caso di lavoratori stranieri;
- alla Questura se riguardano il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo.

Nei casi di istanze presentate allo Sportello Unico per l'immigrazione, questo deve verificare l'ammissibilità delle dichiarazioni contenute e acquisire il parere della Questura sulla insussistenza di motivi ostativi e il parere dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro. Dopo queste verifiche preliminari, lo Sportello unico dell'immigrazione convoca i soggetti interessati per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

L'Art. 119 del Decreto Rilancio 34/2020 è quello più atteso e tanto discusso.

L'articolo, rubricato “**Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**” definisce quali sono gli interventi che consentono di accedere alla più alta detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica della tua casa, se svolti dal 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, in 5 quote annuali.

Ecco le **3 tipologie di intervento** che consentono di accedere agli **incentivi statali**:

- **interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali** che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è prevista per una spesa massima di **60.000 euro** moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Inoltre, tutti i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM).
- **Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione a pompa di calore (anche impianti ibridi o geotermici e abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici) con **efficienza almeno pari alla classe A di prodotto**. Per questi interventi il massimale di spesa è pari a **30.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
- **interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi impianti ibridi e geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. La detrazione è prevista per una spesa massima di **30.000 euro**.

Dallo stesso **articolo 119** del Decreto Rilancio 2020 si evince che la detrazione è riconosciuta anche per le **spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito**.

Gli altri interventi previsti dall'articolo 119 del Decreto Rilancio

Quelli appena visti sono i 3 principali punti dell'articolo 119, ma dal testo altri 2 punti interessanti che rientrano tra gli interventi volti alla riqualificazione energetica:

- *installazione di impianti solari fotovoltaici;*
- *installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.*

In questi casi, è prevista la detrazione al 110% solo se abbinati ad uno dei 3 principali interventi (articolo 119, comma 1).

Inoltre, per quanto riguarda l'installazione di impianti fotovoltaici la detrazione è subordinata all'obbligo di cessione al Gse dell'energia non auto-prodotta e non consumata.

Come accedere alla detrazione del 110% prevista dall'Ecobonus nel Decreto Rilancio?

Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902
Via S. Stefano 2 - 27038 ROBBIO (PV) – Tel. 0384-672718
Via Mede, 8 27020 SARTIRANA (PV) – Tel. 0384-92901

Tutti gli interventi previsti per dall'Ecobonus 2020 devono assicurare il **miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E).**

Le verifiche devono essere fatte ante e post intervento da un tecnico abilitato al rilascio dello stesso attestato, nella forma di **dichiarazione asseverata**, cioè **una perizia tecnica in cui il relatore si assume la responsabilità della veridicità di tutto quanto riportato**. Di conseguenza, risponderà penalmente degli eventuali falsi ideologici o materiali in essa presenti.

Il dubbio della sostituzione dei vecchi infissi.

Il testo è chiaro, ma non elimina del tutto i dubbi sulla sostituzione dei vecchi infissi.

Il dubbio è se con la sostituzione degli infissi è possibile accedere alla detrazione del 110% oppure no.

- Sì, per la sostituzione dei vecchi infissi e l'installazione delle schermature solari è prevista la più alta detrazione dell'Ecobonus, ma solo quando tali lavori sono abbinati ad uno degli interventi di riqualificazione energetica previsti dal comma 1 dell'articolo 119 ter del Decreto Rilancio.
- No, se tali lavori non sono abbinati ad altri interventi di riqualificazione. In questo caso, sarà sempre possibile sfruttare il **Bonus Infissi con detrazione al 50%** in 10 anni.

Consigliamo di leggere con attenzione il commento all'Art. 121 relativo alla cessione del credito d'imposta.

Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'Art. 120 del Decreto Rilancio 34/2020 riconosce a vari soggetti - tra cui le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore - un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

L'Art. 121 del Decreto Rilancio n.34/2020 ha previsto che per tutte le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, relative al miglioramento dell'efficienza energetica della propria casa, è possibile optare, in luogo della diretta detrazione, tra:

- un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest'ultimo potrà recuperare il tutto come credito

Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902

Via S. Stefano 2 - 27038 ROBBIO (PV) – Tel. 0384-672718

Via Mede, 8 27020 SARTIRANA (PV) – Tel. 0384-92901

d'imposta, con successiva facoltà di cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

- trasformazione del corrispondente importo della detrazione in *credito d'imposta*, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Questa possibilità è prevista per tutti gli interventi di:

- *recupero del patrimonio edilizio;*
- *interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili;*
- *adozioni di misure antisismiche;*
- *recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;*
- *installazione di impianti fotovoltaici;*
- *installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.*

Provo ad essere più chiaro.

Il superbonus al 110% è riconosciuto in 5 rate annuali di pari importo ed è prevista la possibilità di cessione del credito o ottenere uno sconto in fattura da parte dei fornitori. Gli stessi fornitori potranno cedere il credito alle banche.

Cessione dei crediti di imposta

L'Art. 122 del Decreto Rilancio n.34/2020 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari di alcuni crediti d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto, possano optare per la cessione, anche parziale, dell'agevolazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per quanto di interesse, si tratta dei crediti d'imposta, introdotti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, di cui agli articoli:

- Credito d'imposta "Botteghe e negozi" da Decreto "Cura Italia";
- 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda);
- 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro);
- 125 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione).

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successive non può essere richiesta a rimborso. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Mascherine e dispositivi esenti iva

L'Art. 124 del D.l. Rilancio n.34/2020 pubblicato in G.U. ha introdotto una modifica transitoria al DPR IVA 633/72.

Di fatto ha incluso mascherine e tutti i beni e dispositivi sanitari atti al conetnimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nella tabella A, parte II-bis prevedendo quindi, in condizioni normali che ad essi si applichi l'aliquota del 5%.

Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in cui versa il Paese e solo fino al 31/12/2020 ha disposto che la vendita degli articoli di cui sopra vada effettuata esente da IVA ai sensi D.L. n.34 del 19/05/2020 e DPR 633/72 Tabella A, parte II-bis.

Dall' 01/01/2021 l'IVA su detti dispositivi passerà al 5%.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

L'articolo 125 del Decreto Rilancio n.34/2020 ha introdotto **un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto dei dispositivi di protezione.**

Il credito spetta nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

- **sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro**
- acquisto di **dispositivi di protezione individuale**
- acquisto di prodotti **detergenti e disinfettanti**
- acquisto di **dispositivi di sicurezza**
- acquisto di dispositivi atti a garantire la **distanza di sicurezza interpersonale.**

E' valido anche per le SSD e le ASD.

Proroga della rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

L'articolo 137 del Decreto Rilancio n.34/2020 ha previsto la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020. La redazione ed il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva dovuta sono stabilite nella misura dell'11%:

Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902
Via S. Stefano 2 - 27038 ROBBIO (PV) – Tel. 0384-672718
Via Mede, 8 27020 SARTIRANA (PV) – Tel. 0384-92901

- **sia per le partecipazioni** che alla data del 1° luglio 2020 risultino **qualificate** sia per quelle **non qualificate**
 - **sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola**
-

Proroga termini di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

L'articolo 140 del Decreto Rilancio n.34/2020 ha previsto la **proroga fino al 1° gennaio 2021** della non applicazione delle sanzioni a tutti gli operatori non in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico. Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare corrispettivi e trasmettere con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Proroga lotteria dei corrispettivi

L'articolo 141 del Decreto Rilancio n.34/2020 ha previsto la **proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021** della lotteria dei corrispettivi.

Il calendario delle scadenze fiscali dopo il Decreto Rilancio

Tra le numerose previsioni, la “**grande assente**” è stata la **mancata proroga dei versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi**, i quali, quindi, dovranno essere effettuati nei **termini ordinari**. Non è stata inoltre prevista **nessuna deroga** alla norma, introdotta dalla **Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020**, in forza della quale si rende **necessario presentare la dichiarazione dei redditi** per poter **compensare i crediti di importo superiore a 5.000 euro**.

Con gli articoli 126 e 127 del Decreto Rilancio n.34/2020 sono stati spostati al **16 settembre** gran parte dei **versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia** e dal **Decreto Liquidità**, **senza introdurre differimenti per i mesi successivi**.

Hanno invece finalmente trovato spazio, nel Decreto Rilancio (articolo 144), le disposizioni in materia di **sospensione dei versamenti dovuti a seguito del ricevimento di avvisi bonari**; sono infatti considerati **tempestivi** i seguenti importi in scadenza nel periodo compreso tra **l'8 marzo e il 18 maggio**, se versati entro il **16 settembre 2020**:

- le somme dovute a seguito dei **controlli automatici** effettuati ai sensi degli Art. 36 Bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72
- le somme dovute a seguito dei **controlli formali effettuati ai sensi dell' Art. 36 Ter DPR 600/73**
- le rate dovute a seguito dell'opzione per il **versamento rateale degli importi** di cui ai precedenti **due punti**.

Le stesse somme, **in scadenza tra il 19 e il 31 maggio 2020**, possono essere versate entro il medesimo termine del **16 settembre**.

Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902

Via S. Stefano 2 - 27038 ROBBIO (PV) – Tel. 0384-672718

Via Mede, 8 27020 SARTIRANA (PV) – Tel. 0384-92901

I versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione il **16 settembre**, o in **4 rate mensili di pari importo**, con scadenza il 16 di ogni mese (sempre dal 16 settembre).

Con l'articolo 145 del Decreto Rilancio n.34/2020 sono **prorogati al 16 settembre 2020** anche i termini di versamento delle somme dovute a seguito di **atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, atti di liquidazione** a seguito di attribuzione della rendita, **atti di liquidazione** per omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi, **atti di recupero, avvisi di liquidazione** emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di successione e donazioni, dell'imposta sulle assicurazioni.

Più precisamente, sono oggetto di **proroga** i termini di versamento scadenti nel periodo compreso tra il **9 marzo e il 31 maggio**; è inoltre possibile beneficiare della proroga per il versamento delle **rate in scadenza nello stesso periodo** (tra il **9 marzo e il 31 maggio**).

La proroga al 16 settembre trova applicazione anche ai fini del versamento delle rate dovute nell'ambito delle **definizioni agevolate dei PVC** e degli **avvisi di accertamento**, nonché la **definizione agevolata delle liti pendenti** e la **regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche**.

I versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione il **16 settembre**, o in **4 rate mensili di pari importo**, con scadenza il 16 di ogni mese (sempre dal 16 settembre).

L'articolo 154 del Decreto Rilancio n.34/2020 ha previsto che tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione**, in scadenza nel periodo compreso tra l'**8 marzo e il 31 agosto 2020** potranno essere versate **entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi, entro il 30 settembre)**.

La sospensione decorre dal **21 febbraio 2020** per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la **residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa"** (allegato 1 **D.P.C.M. 01.03.2020**).

Potranno essere invece versate il **10 dicembre 2020** le rate della **rottamazione-ter delle cartelle** e del **saldo e stralcio in scadenza nell'anno 2020**. Ai sensi dell' articolo 154 c.1 lett. c) è infatti previsto che il **mancato versamento di tutte le rate in scadenza nell'anno 2020 "non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo D.L. 119/2018"**. Per il pagamento entro **10 dicembre**, non sono quindi previsti i **cinque giorni di tolleranza** entro i quali è comunque ammesso il versamento senza che ciò comporti la decadenza dai benefici.

Norma di riferimento	Importi da versare	Scadenza originaria	Scadenza prevista dal Decreto Rilancio
Articolo 126 D.L. 34/2020	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese che hanno subito	Dal 01.04.2020 al 31.05.2020	16.09.2020

Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902

Via S. Stefano 2 - 27038 ROBBIO (PV) – Tel. 0384-672718

Via Mede, 8 27020 SARTIRANA (PV) – Tel. 0384-92901

	una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33% , o superiore al 50% se di più rilevante dimensione)		
Articolo 127 D.L. 34/2020	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)	Dal 08.03.2020 al 31.03.2020	16.09.2020
Articolo 127 D.L. 34/2020	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi)	Dal 02.03.2020 al 31.03.2020	16.09.2020
Articolo 144 D.L. 34/2020	Avvisi bonari e rate avvisi bonari	Dal 08.03.2020 al 31.05.2020	16.09.2020
Articolo 149 D.L. 34/2020	Accertamenti con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, ecc.	Dal 09.03.2020 al 31.05.2020	16.09.2020
Articolo 149 D.L. 34/2020	Rate pace fiscale: adesione ai PVC, adesione agli avvisi di accertamento e definizione delle liti pendenti bis	Dal 09.03.2020 al 31.05.2020	16.09.2020
Articolo 154 D.L. 34/2020	Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio	Tutti i versamenti in scadenza nel 2020	10.12.2020
Articolo 154 D.L. 34/2020	Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione	Dal 08.03.2020 al 31.08.2020	30.09.2020

Accelerazione delle procedure di riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2019

L'Art. 156 del Decreto Rilancio n.34/2020 anticipa al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019. A tal fine, prevede che nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tenga conto delle dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine e delle dichiarazioni integrative.

Gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020

Accelerazione delle procedure di riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2019

L'Art. 186 del Decreto Rilancio n.34/2020 ha normato il Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2020 portandolo al 50%, aumentandolo quindi, rispetto al precedente Decreto Cura Italia, la percentuale che era fissata al 30%.

L'ammontare del credito d'imposta verrà concesso nella misura del 50% calcolato sull'imponibile dell'intero investimento 2020 e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali, come era fino allo scorso anno.

La richiesta deve avvenire con il modello telematico dal 1 al 30 settembre 2020. Sono stati stanziati 60 milioni di spesa.

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Il Bonus Pubblicità, introdotto dall'Art. 186 del Decreto Rilancio n.34/2020 è un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta da utilizzarsi in compensazione sul Modello F24.

Esso ha l'obiettivo di aiutare le aziende ed i professionisti a crescere utilizzando la pubblicità.

In altre parole, l'obiettivo del Bonus Pubblicità è incentivare gli investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e radio qualificati che devono avere la caratteristica obbligatoria di essere testate giornalistiche registrate al Tribunale con un direttore responsabile di riferimento.

Attraverso il Bonus Pubblicità è trasformato in credito d'imposta, il 50% delle spese pubblicitarie sostenute.

Possono usufruire del Bonus pubblicità:

- Imprese;
- Lavoratori autonomi;
- Enti non commerciali.

Via Luigi Goia, 102 27036 MORTARA (PV) - Tel. 0384-92901 Fax 0384-92902
Via S. Stefano 2 - 27038 ROBBIO (PV) – Tel. 0384-672718
Via Mede, 8 27020 SARTIRANA (PV) – Tel. 0384-92901

Il Decreto Rilancio prevede il Bonus Pubblicità per l'anno 2020 al 50% e le novità introdotte riguardano:

Base di calcolo del credito d'imposta che si identifica con il valore dell'intero investimento pubblicitario effettuato nel 2020. Abolito il calcolo sul valore incrementale dell'investimento pubblicitario 2020 rispetto a quello nel 2019 come era nelle modalità precedenti;

La percentuale dell'investimento (credito d'imposta aumentato al 50%).

Bonus una tantum edicole

L'articolo 189 del Decreto Rilancio n.34/2020 ha previsto un **bonus di 500 euro per le edicole**.

Il bonus 500 euro edicole per gli **edicolanti**, è a sostegno degli **oneri** straordinari sostenuti nello svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19. Potranno ottenere il bonus di 500 euro una tantum le **persone fisiche esercenti** punti vendita esclusivi per la **rivendita di giornali e riviste**, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione.

Verranno stabilite le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di richiesta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del D.L. Rilancio.

Disposizioni in tema di impianti sportivi

L'Art. 216 del Decreto Rilancio n.34/2020 modifica l'articolo 95 del "DL Cura Italia", al fine di prorogare di un mese, dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020, la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Il termine per l'effettuazione dei versamenti sospesi è prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020, con possibile rateizzazione al massimo in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da luglio 2020.

Inoltre, la norma consente ai soggetti concessionari di impianti sportivi pubblici, in ragione della sospensione delle attività sportive, di richiedere la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023. Tale revisione può attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. In caso di mancato accordo, le parti dei rapporti di concessione possono recedere dal contratto.

Viene sancito il principio secondo il quale la sospensione delle attività sportive è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una

corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

Da ultimo la norma prevede che, a seguito della sospensione delle attività sportive, ricorra la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. Pertanto, il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti acquirenti, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.

Costituzione di un fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale

L'Art. 217 del Decreto Rilancio n.34/2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale", le cui risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo

Misure per incentivare la mobilità sostenibile

L'Art. 229 del Decreto Rilancio n.34/2020 incrementa la dotazione del Fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità" (ulteriori 50 milioni per il 2020) e incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale.

Per quanto di particolare interesse, viene disciplinata la concessione di un "buono mobilità" (pari al 60% della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a 500 euro, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020; pari a 1.500 euro per ogni autovettura e 500 euro per ogni motociclo altamente inquinanti, rottamati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), da utilizzare, tra l'altro, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti